

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: Assicurazione contro i rischi catastrofali

Il DL 202/2024 (c.d. Milleproroghe) ha prorogato al 31.03.2025 la decorrenza dell'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni, ...).

Attualmente, l'obbligo di stipula riguarda:

- le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel registro delle imprese;
- i beni individuati dall'art. 2424 co. 1 c.c., sezione attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ovvero terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali¹.

La stipula dell'assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto *"nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche"*, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La stipula dell'assicurazione di cui sopra era stata introdotta dalla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31.12.2024.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani

¹ Risultano pertanto esclusi dall'obbligo in oggetto i beni c.d. merce.